



**CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. dott. Bruno de Filippis | Presidente |
| 2. dott.ssa Giulia Carleo | Consigliere |
| 3. dott. Alessandro Brancaccio | Consigliere rel./est. |

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 40/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili

TRA

“**METAL IANNONE S.R.L.**”, con sede legale in Nocera Superiore, alla via Nazionale Km 41, p. iva 02515300651, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Ernesto Cirillo, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, dall'avv. Luca Maccauro, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, alla via G. Atzori, n. 70;

attrice

E

“**MPS ENGINEERING S.R.L.**”, con sede legale in Mercato San Severino, alla via San Felice, n. 29, località Sant'Eustachio, p. iva 05240060656, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig.ra Maria Marzucca, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Enrico Matarazzo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Avellino, piazza D'Armi, n. 4;

convenuta

AVENTE AD OGGETTO: IMPUGNAZIONE PER NULLITA' DI LODO ARBITRALE, EX ART. 828 C.P.C.;

SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:





per l'attore (come da atto introduttivo del giudizio di impugnazione) – “preliminarmente, sospendere l'efficacia del lodo arbitrale. In sede rescindente 1. dichiarare la nullità del lodo arbitrale ex art. 829, comma 3, c.p.c., per essere le decisioni assunte con il lodo arbitrale contrarie all'ordine pubblico, essendo stato disapplicato l'art. 1375 c.c. 2. dichiarare la nullità del lodo arbitrale ex art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c., per essere le disposizioni del lodo palesemente contraddittorie, laddove accertano dapprima la regolarità delle opere di cui al contratto d'appalto, per poi condannare l'appaltatrice al risarcimento dei danni per lucro cessante, non essendo state le stesse eseguite a regola d'arte. 3. dichiarare la nullità del lodo arbitrale ex art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c., per non essere stato garantito il principio del contraddittorio sia per aver introdotto d'ufficio l'istituto di cui all'art. 1455 c.c. senza concedere alle parti termine per proporre osservazioni in merito, ovvero, per la palese violazione delle disposizioni contenute nell'art. 195 c.p.c., non avendo il Collegio concesso alle parti il termine per trasmettere le proprie osservazioni al CTU sulla relazione peritale redatta a seguito dell'integrazione documentale richiesta. 4. dichiarare la nullità del lodo arbitrale, ex art. 829, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 823, n. 5, c.p.c., per essere il lodo privo di motivazione, essendo a tal punto carente da non consentire a questa difesa l'individuazione della ratio della decisione adottata, denotando, altresì, un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, essendo stato dedotto che la società istante avrebbe potuto evitare i danni subiti realizzando ed installando un nuovo Feed – Roller, ovvero riappaltando parte dei lavori oggetto del contratto. Accertata la nullità del lodo definitivo, in sede rescissoria: 5. accertare e dichiarare, in relazione agli eventi di cui in premessa, che la società MPS Engineering S.r.l. si è resa inadempiente rispetto alle opere a farsi come meglio indicate nell'offerta/contratto n. 240/15 e nella successiva offerta/addendum del 19/07/2016, costituente parte integrante del contratto già in essere e, per l'effetto, 6. dichiarare la risoluzione contrattuale per esclusivo inadempimento della società MPS Engineering s.r.l.; 7. dichiarare che null'altro è dovuto alla società MPS Engineering s.r.l. in virtù del prefato contratto; e, nel contempo, 8. condannare la società MPS Engineering s.r.l. a risarcire alla società Metal Iannone s.r.l. i danni subiti e subendi per i vizi riscontrati, quantificati in complessivi € 256.713,00 (danni per mancata produzione, costi necessari per il ripristino della linea, danni d'immagine) o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. 9. Condannare la società istante al pagamento delle spese e delle competenze professionali di difesa e a quelle di funzionamento del Collegio arbitrale, oltre che al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”;



per la convenuta (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensiva; - sempre in via preliminare, dichiarare la inammissibilità e/o la improcedibilità della avversa impugnativa, per i motivi meglio esposti ai punti nn. 1, 2 e 3 della presente comparsa; - in via gradata, dichiarare l’inammissibilità e/o la infondatezza dell’atto di impugnazione, con riferimento ai singoli motivi di doglianza azionati, per i motivi dedotti ai punti sub. nn. 4, 5, 6 e 7 del presente atto; ed in tali ipotesi, in ogni caso, previa dichiarazione di legittimità del lodo arbitrale impugnato, previa correzione degli errori di calcolo relativi al lucro cessante ed al danno emergente, complessivamente quantificabili, come indicato al punto sub. n. 9 del presente atto, in euro € 15.791,76, condannare la Metal Iannone s.r.l. al pagamento, in favore della MPS Engineering s.r.l., della somma di € 58.720,61, oltre interessi come indicati nel lodo impugnato. - In via ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarazione di nullità del lodo, anche previo rigetto delle avverse domande risarcitorie, perché infondate e non provate, voglia l’On.le Corte di Appello adita, accertare e dichiarare il credito della società M.P.S. Engineering s.r.l., per l’esecuzione delle opere di cui alle fatture indicate e meglio specificate nella domanda di arbitrato e nella prima memoria autorizzata, nella misura di euro 74.512,37; - all’uopo condannare la società Metal Iannone s.r.l. al pagamento della somma di euro 74.512,37, oltre interessi moratori, dalla domanda al soddisfo. - In via residuale, previa correzione degli errori di calcolo relativi al lucro cessante ed al danno emergente, complessivamente quantificabili, come indicato al punto sub. n. 9 del presente atto, in euro € 15.791,76, condannare la società Metal Iannone s.r.l. al pagamento, in favore della MPS Engineering s.r.l., della somma di € 58.720,61, oltre interessi maturati e maturandi fino al soddisfo. - Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio, nonché di quello della fase arbitrale, e condanna della società Metal Iannone al pagamento integrale delle spese di c.t.u. e funzionamento del Collegio arbitrale”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 12 gennaio 2021, la “Metal Iannone s.r.l.” impugnava, ai sensi dell’art. 828 c.p.c., il lodo pronunciato in Nocera Inferiore il 7 dicembre 2020, con il quale il collegio arbitrale: 1) in accoglimento della domanda proposta dall’appaltatrice “MPS Engineering s.r.l., condannava l’appaltante “Metal Iannone s.r.l.”, impresa operante nel settore della lavorazione e della trasformazione della banda stagnata, al pagamento della somma di euro 74.512,37 a titolo di remunerazione del servizio di progettazione e realizzazione del *refitting* elettrico e meccanico della linea di taglio n. 2, oltre rivalutazione






monetaria ed interessi al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo; 2) accoglieva in parte la domanda riconvenzionale spiegata dalla "Metal Iannone s.r.l." e, per l'effetto, condannava la "MPS Engineering s.r.l." al pagamento della somma di euro 19.195,59 a titolo di risarcimento dei danni arrecati per l'inesatta esecuzione dell'attività di *refitting*, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal 21 ottobre 2018 all'effettivo soddisfo, pronunciando la compensazione di tale importo con quello di euro 74.512,37 dovuto dall'appaltante all'appaltatrice; 3) compensava integralmente tra le parti le spese e i compensi difensivi; 4) compensava integralmente tra le parti le spese di funzionamento del collegio arbitrale; 5) compensava integralmente tra le parti le spese per il compenso del segretario; 6) compensava integralmente tra le parti le spese relative alle espletate consulente tecniche d'ufficio.

A sostegno dell'impugnazione, la "Metal Iannone s.r.l." assumeva che: 1) il lodo era nullo per contrarietà all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., giacché il collegio arbitrale aveva violato il principio sancito dall'art. 1375 cod. civ., avallando la mala fede posta in essere dalla "MPS Engineering s.r.l." nell'esecuzione del contratto di appalto; in particolare, solo nel corso delle operazioni peritali la "MPS Engineering s.r.l.", per il tramite del suo consulente, aveva riconosciuto di non aver provveduto al rifacimento del sistema del *feed roller*, ma alla semplice sostituzione degli elementi usurati, sicché il collegio arbitrale avrebbe dovuto ravvisarne la mala fede e l'inadempimento contrattuale e non affermare che le opere erano state correttamente eseguite; 2) il lodo era nullo per contraddittorietà delle sue disposizioni, a norma dell'art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c., atteso che il collegio arbitrale, da un lato, aveva condannato l'appaltante al pagamento della somma di euro 74.512,37 sul presupposto che l'appaltatrice aveva regolarmente eseguito i lavori di *refitting* della linea di taglio n. 2 e, dall'altro, aveva condannato l'appaltatrice al risarcimento dei danni cagionati all'appaltante in ragione dell'inesatto adempimento della sua prestazione; 3) il lodo era nullo per violazione del principio del contraddittorio, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c., sotto un duplice profilo; in primo luogo, il collegio arbitrale aveva sollevato d'ufficio la questione della gravità dell'inadempimento contrattuale di cui all'art. 1455 cod. civ. senza sottoporla alle parti, valorizzando soltanto il mancato pagamento del corrispettivo da parte dell'appaltante e ritenendo che i vizi della prestazione eseguita dall'appaltatrice non erano tali da impedire la realizzazione del sinallagma; in secondo luogo, il collegio arbitrale non aveva concesso alle parti, a norma dell'art. 195, comma 3, c.p.c., i termini per formulare osservazioni sulla consulenza tecnica d'ufficio disposta per quantificare i danni subiti dall'appaltante,





avendo trascurato di considerare che l'originaria bozza loro trasmessa dall'ausiliario era stata superata dalla relazione peritale definitiva redatta sulla base della documentazione successivamente depositata in giudizio; 4) il loro era nullo per carenza di motivazione, a norma degli artt. 829, comma 1, n. 5, e 823, comma 2, n. 5, c.p.c., essendo il suo *iter* argomentativo incomprensibile nella parte in cui gli arbitri avevano sostenuto che l'appaltante avrebbe potuto evitare il danno patrimoniale derivante dalla sospensione dell'attività produttiva qualora avesse accettato l'offerta di installazione di una nuova trasmissione meccanica del *feed roller*, giacché da un lato, tale intervento costituiva proprio l'oggetto del contratto stipulato dalle parti e, dall'altro, solo nel corso delle operazioni peritali, l'appaltatrice, mediante il suo consulente, aveva dichiarato di non aver provveduto al rifacimento del sistema, ma alla mera sostituzione degli elementi usurati.

Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata l'1 aprile 2021, la "MPS Engineering s.r.l." eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'impugnazione per inutilizzabilità della documentazione prodotta e mancanza di allegazione o richiesta di acquisizione del fascicolo del procedimento arbitrale, per violazione del principio della sinteticità degli atti di cui all'art. 16 *bis*, comma 9 *octies*, decreto legge n. 179/2012 e per falsa applicazione degli artt. 828 e 829 c.p.c., contestando, in ogni caso, la fondatezza dei motivi di nullità articolati dalla "Metal Iannone s.r.l.".

La causa, nella quale, con ordinanza del 5 maggio 2021, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del lodo, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6 ottobre 2022.

Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica, concessi *ex artt.* 190, c. 1, e 352, c. 1, c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.

In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla "MPS Engineering s.r.l." in ordine all'inammissibilità dell'impugnazione del lodo per avere la "Metal Iannone s.r.l." depositato documentazione dichiarata conforme agli originali analogici in suo possesso e non a quelli telematicamente trasmessi al collegio arbitrale ed omesso di allegare o chiedere di acquisire il fascicolo d'ufficio di tale giudizio, giacché nessuna disposizione normativa commina, in siffatte ipotesi, la prospettata sanzione processuale.

In ogni caso, il difensore della "Metal Iannone s.r.l.", nel rendere la certificazione di cui all'art. 16 *decies* decreto legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 221/2012, ha dichiarato che i documenti prodotti a sostegno dell'impugnazione sono conformi a quelli analogici da quali sono stati estratti, dovendosi intendere come tali non





sono quelli presenti nel fascicolo d'ufficio del procedimento arbitrale (quali i verbali d'udienza e i provvedimenti assunti), ma anche quelli redatti dalla società appaltante e trasmessi telematicamente al collegio giudicante.

Parimenti, la "MPS Engineering s.r.l." non può utilmente eccepire l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo per violazione del principio della sinteticità degli atti depositati con modalità telematiche, atteso che l'eventuale inosservanza del disposto di cui all'art. 16 *bis*, comma 9 *octies*, decreto legge n. 179/2012, convertito, con modifiche, nella legge n. 221/2012, non comporta decadenze o preclusioni processuali.


Ciò posto, occorre preliminarmente osservare, anche in ordine all'ulteriore eccezione pregiudiziale formulata dalla "MPS Engineering s.r.l.", che l'impugnazione per nullità del lodo, sebbene debba ritenersi assoggettata, in ragione della natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale, quale risultante dalla riforma introdotta dal d.lgs. n. 40/2006 (cfr., *ex ceteris*, Cass. Sez. Un., ord. 25 ottobre 2013, n. 24153; Cass., Sez. Un., 13 giugno 2017, n. 14649; Cass. 29 agosto 2018, n. 21336), e nei limiti della compatibilità, alla disciplina e ai principi del giudizio di secondo grado (cfr. Cass. 18 giugno 2014, n. 13898; Cass. ord. 17 ottobre 2018, n. 26008), non costituisce un ordinario appello, con il quale è possibile censurare qualsiasi profilo della sentenza del giudice di prime cure, sia in ordine al rito che al merito, sia in punto di fatto che di diritto, ma è circoscritta all'accertamento, positivo o negativo, dei vizi tassativamente indicati dall'art. 829 c.p.c. (cfr. Cass. 1 marzo 2012, n. 3229), con la conseguenza che, al fine di valutarne l'ammissibilità, è necessario verificare se siano stati dedotti i motivi di invalidità ivi previsti.

Difatti, nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo, che è giudizio a critica vincolata, proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c., trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della sua natura rescindente e del fatto che solo l'osservanza di tale principio può consentire al giudice e alla parte convenuta di accertare se le contestazioni articolate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità previsti dalla citata disposizione normativa.

Pur non essendo indispensabile che l'atto di impugnazione contenga la puntuale indicazione delle disposizioni di legge in ipotesi violate, è necessario che dal suo contesto risulti quali siano le censure mosse alla decisione arbitrale, dal momento che tale onere grava su colui che impugna il lodo (cfr., *ex ceteris*, Cass. 20 febbraio 2004, n. 3383; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. ord. 30 novembre 2020, n. 27731).

Pertanto, la valutazione relativa all'ammissibilità o all'inammissibilità dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale deve essere effettuata alla stregua dell'art. 829 c.p.c., sicché





è necessario accertare se, nella fattispecie in esame, la “Metal Iannone s.r.l.” abbia specificamente dedotto, quali vizi inficianti la decisione oggetto di gravame, quelli enunciati dalla predetta disposizione normativa.

Al fine di eseguire tale verifica, è opportuno rivisitare il primo comma della predetta disposizione legislativa, ai sensi del quale l’impugnazione per nullità del lodo è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti: 1) se la convenzione di arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell’art. 817, terzo comma; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del titolo VIII del libro IV del codice di rito, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’art. 812; 4) se il lodo ha pronunciato fuori dai limiti della convenzione d’arbitrato, ferma la disposizione dell’art. 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso; 5) se il lodo non ha i requisiti indicati nei nn. 5), 6), 7) dell’art. 823; 6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell’art. 821; 7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata; 8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento; 9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio; 10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri; 11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie; 12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato.

Inoltre, a norma del comma terzo dell’art. 829, l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge, dovendo quest’ultima essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato o del contratto contenente la clausola compromissoria (cfr. Cass., Sez. Un., 9 maggio 2016, n. 9284; Cass. 13 luglio 2017, n. 17339; Cass. ord. 5 giugno 2018, n. 14352). E’ ammessa in ogni caso l’impugnazione delle decisioni per contrarietà all’ordine pubblico.

Ai sensi dell’art. 830, comma 2, c.p.c., se il lodo è annullato per i motivi di cui all’art. 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, la Corte d’Appello decide la controversia nel merito, salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo.





Qualora, invece, la Corte d'Appello non decida nel merito, alla controversia si applica, in virtù del disposto del terzo comma dello stesso art. 830 c.p.c., la convenzione di arbitrato, salvo che la nullità dipenda dalla sua invalidità o inefficacia.


Ne deriva che, nei casi contemplati dall'art. 830, comma 2, c.p.c., il giudizio di impugnazione si compone di due fasi, la prima, di natura rescindente, finalizzata all'accertamento delle eventuali nullità del lodo e destinata a concludersi, ove ne sia acclarata la sussistenza, con il suo annullamento, la seconda e successiva, di carattere rescissorio, nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove articolate dalle parti.

Nella prima fase, la Corte d'Appello non ha il potere di procedere ad accertamenti di fatto, ma deve limitarsi alla verifica della sussistenza dei vizi di nullità del lodo in cui siano eventualmente incorsi gli arbitri, vizi pronunciabili soltanto per determinati *errores in procedendo* e per inosservanza delle regole di diritto nei limiti stabiliti dall'art. 829, comma 3, c.p.c., dal momento che, soltanto in sede rescissoria, è attribuita al giudice dell'impugnazione la facoltà di riesaminare il merito delle domande, comunque nell'ambito della *causa petendi* e del *petitum* cristallizzati dinnanzi agli arbitri, con la conseguenza che non sono consentiti né l'ampliamento del *thema decidendum*, né la formulazione di censure diverse da quelle tipiche individuate dalla predetta disposizione normativa (cfr. Cass. 20 settembre 2000, n. 12430; Cass. 8 ottobre 2010, n. 20880; Cass. 17 luglio 2012, n. 12199; Cass. ord. 16 aprile 2018, n. 9387).

Nelle ipotesi in cui, invece, il lodo viene censurato per ragioni diverse da quelle enunciate dall'art. 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto e quinto, il giudizio di impugnazione consta della sola fase rescindente, nel senso che la Corte d'Appello, qualora ne ricorrano i presupposti, è tenuta a dichiararne la nullità, ma non anche a vagliare il merito delle domande, la cui risoluzione resta, di regola, devoluta alla competenza degli arbitri in conformità a quanto stabilito dalla convenzione di arbitrato o dalla specifica clausola compromissoria.

Alla luce del richiamato quadro normativo, i motivi di impugnazione formulati dalla "Metal Iannone s.r.l." risultano ammissibili, giacché diretti a contestare il lodo sotto il profilo della contrarietà all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., della contraddittorietà delle sue disposizioni, della violazione del principio del contraddittorio e della mancanza di motivazione, a norma dell'art. 829, comma 1, n. 11, n. 3 e n. 5, e non a censurare, ad onta di quanto eccepito dalla "MPS Engineering s.r.l.", la valutazione compiuta dagli arbitri sui fatti dedotti dalle parti e sulle prove acquisite nel procedimento.





Sebbene ammissibili, i predetti motivi di impugnazione sono destituiti di fondamento. Ed invero, con riguardo alla contestata nullità del lodo per violazione dell'art. 1375 cod. civ., anche a voler ritenere che la buona fede nell'esecuzione del contratto costituisca un principio di ordine pubblico, inteso come valore fondamentale ed insopprimibile dell'ordinamento, deve escludersi che la "MPS Engineering s.r.l." abbia agito con il doloso proposito di arrecare pregiudizi alla "Metal Iannone s.r.l." o, comunque, tenuto una condotta contraria al dovere di solidarietà sociale e agli interessi della controparte.

In particolare, l'assunto difensivo della "Metal Iannone s.r.l." secondo cui solo nel corso delle operazioni peritali avrebbe appreso che l' "MPS Engineering s.r.l." non aveva provveduto al rifacimento del sistema del *feed roller*, ma alla mera sostituzione degli elementi usurati risulta contraddetto sia dalla circostanza che l'attività di *refitting* della linea di taglio n. 2 venne eseguita presso lo stabilimento dell'appaltante, alla presenza e con il controllo di suo personale tecnico in grado di segnalare le carenze e i malfunzionamenti del macchinario, sia dalla nota dell'8/11 settembre 2017, con la quale, ben prima dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal collegio arbitrale con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 giugno 2019, l'appaltatrice, dopo aver effettuato diversi interventi di manutenzione e riscontrato le avarie e i vizi lamentati, inviava l' "*offerta per la fornitura ed installazione del sistema di trasmissione meccanico 'Feed Roller' su vostra Linea di Taglio n. 2*", in tal modo non sottacendone l'esistenza in violazione del principio di correttezza e buona fede, ma manifestando la volontà di adoperarsi per la loro rimozione.

Parimenti infondato è il motivo di impugnazione con il quale la "Metal Iannone s.r.l." deduce la nullità del lodo per contraddittorietà delle sue disposizioni.

Al riguardo, occorre premettere che la nullità del lodo per contraddittorietà è configurabile, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c., quando le diverse componenti del dispositivo siano inconciliabili tra loro al punto da renderlo materialmente inesequibile o sussista un contrasto tra la motivazione e il dispositivo che si traduca nell'impossibilità di comprendere la *ratio decidendi* della pronuncia arbitrale.

Invece, la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non essendo espressamente prevista tra i vizi comportanti la nullità della pronuncia arbitrale, può assumere rilevanza soltanto quando precluda in radice la possibilità di ricostruire l'*iter* logico-giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr., *ex plurimis*, Cass. 28 maggio 2014, n. 11895; Cass. 25 gennaio 2016, n. 1258; Cass. ord. 12 gennaio 2021, n. 291).





In tale prospettiva, non può revocarsi in dubbio che il collegio arbitrale, nel condannare sia la “Metal Iannone s.r.l.” al pagamento della somma di euro 74.512,37 sul presupposto che la “MPS Engineering s.r.l.” aveva realizzato, seppur con alcuni vizi di esecuzione, i lavori di *revamping* e *refitting* delle due linee produttive dell’appaltante, sia la “MPS Engineering s.r.l.” al risarcimento dei danni cagionati alla “Metal Iannone s.r.l.” proprio in ragione dell’incompleto o inesatto adempimento della propria obbligazione, non ha emanato statuizioni incompatibili al punto da rendere inesequibile o incomprensibile la decisione, avendo accolto, come, peraltro, è logicamente e giuridicamente possibile, le domande di entrambe parti e compensato i reciproci crediti *pro concurrenti quantitate*.

Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto con il motivo di gravame in esame, l’accoglimento della domanda proposta dalla “MPS Engineering s.r.l.” per ottenere il pagamento del corrispettivo del contratto di appalto non precludeva l’accoglimento, sebbene per una somma inferiore a quella richiesta, della domanda risarcitoria spiegata dalla “Metal Iannone s.r.l.”, giacché il parziale o impreciso inadempimento dell’appaltatrice, non essendo stato ritenuto di gravità tale da comportare la risoluzione del negozio giuridico e da paralizzarne la pretesa creditoria, determinava, comunque, ad avviso del collegio arbitrale, l’insorgenza del diritto dell’appaltante di ricevere il ristoro dei pregiudizi patiti in conseguenza dell’inesatta prestazione fornita dalla controparte.

Infondato è anche il motivo di impugnazione con il quale la “Metal Iannone s.r.l.” eccepisce la nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio e, segnatamente, per non avere il collegio arbitrale sottoposto alle parti la questione, rilevata d’ufficio, della gravità dell’inadempimento contrattuale di cui all’art. 1455 cod. civ. e per non aver concesso loro, ai sensi dell’art. 195, comma 3, c.p.c., i termini per formulare osservazioni sulla consulenza tecnica d’ufficio espletata per quantificare i danni cagionati dalla “MPS Engineering s.r.l.”.

In realtà, quanto alla prima doglianza, la “Metal Iannone s.r.l.”, con la memoria difensiva del 7 settembre 2020, nel modificare la conclusioni precedentemente rassegnate, con le quali aveva domandato di *“accertare e dichiarare ... che la “MPS Engineering s.r.l.” si è resa inadempiente rispetto alle opere a farsi come meglio indicate nell’offerta/contratti n. 240/15 e nella successiva offerta/addendum del 19/07/2016 ... e, per l’effetto, dichiarare che null’altro è dovuto alla società istante”*, chiedeva anche di *“dichiarare la risoluzione contrattuale per esclusivo inadempimento della società MPS Engineering s.r.l.”*, sicché era proprio l’appaltante ad introdurre nel processo la questione dell’importanza dell’inadempimento quale presupposto richiesto dall’art. 1455 cod. civ.





per la risoluzione del contratto e ad indurre il collegio arbitrale ad esaminare e a trattare tale tema d'indagine, che, non essendo stato sollevato *ex officio*, non doveva essere preventivamente sottoposto alle parti, a norma dell'art. 101, comma 2, c.p.c..

In sostanza, la “Metal Iannone s.r.l.”, invocando con la memoria del 7 settembre 2020 anche la risoluzione del contratto di appalto, aveva inevitabilmente sollecitato il collegio arbitrale a valutare se la “MPS Engineering s.r.l.” fosse incorsa in un inadempimento tale da consentire l'accoglimento di tale domanda e, dunque, se ricorresse il requisito previsto dall'art. 1455 cod. civ., con la conseguenza che il lodo non è stato affatto emanato sulla base di un argomento sul quale l'appaltante non è stata posta nelle condizioni di interloquire ed esercitare il proprio diritto di difesa.

Né la “Metal Iannone s.r.l.” può lamentare che il collegio arbitrale, in violazione dell'art. 195, comma 3, c.p.c., non ha concesso alle parti i termini per sollevare osservazioni o rilievi in ordine alla consulenza tecnica d'ufficio.

Ed invero, nel procedimento arbitrale, ispirato al principio della libertà delle forme, gli arbitri non sono tenuti ad applicare le norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, ove le parti non le abbiano espressamente richiamate nel compromesso o nella clausola compromissoria, con il solo limite dell'osservanza delle norme di ordine pubblico, come il principio del contraddittorio (cfr., *ex plurimis*, Cass. 17 febbraio 2011, n. 3917; Cass. 10 luglio 2013, n. 17099; Cass. 28 febbraio 2014, n. 4808). Peraltro, in tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale, ma nell'ambito di una ricerca diretta all'accertamento di un'effettiva lesione della possibilità di dedurre e replicare, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare una regolare dialettica processuale e se, comunque, l'inosservanza abbia causato un concreto pregiudizio alla parte, con la conseguenza che la nullità del lodo e del procedimento deve essere dichiarata soltanto qualora, nell'impugnazione di cui all'art. 828 c.p.c., alla denuncia del vizio idoneo a determinarla segua l'indicazione dello specifico nocumento che esso ha arrecato al diritto di difesa (cfr. Cass. ord. 7 settembre 2020, n. 18600).

Alteris verbis, nel giudizio arbitrale, l'omessa osservanza del contraddittorio, il cui principio si riferisce non solo agli atti, ma a tutte quelle attività del processo che devono svolgersi su un piano di paritaria difesa delle parti, non è un vizio formale, ma di attività, sicché la nullità che ne scaturisce ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c. e che determina, con l'invalidità dell'intero giudizio, quella derivata del lodo, implica una concreta compressione del diritto di difesa, soggiacendo, inoltre, alla regola della sanatoria





per raggiungimento dello scopo (cfr. *ex ceteris*, Cass. 31 gennaio 2007, n. 2201; Cass. 27 dicembre 2013, n. 28660).

Ne deriva che, non avendo le parti richiamato, con la clausola compromissoria del 19 luglio 2016, le disposizioni del codice di rito, né avendo il collegio arbitrale stabilito di vincolarsi alla loro osservanza, la circostanza che il consulente tecnico d'ufficio abbia trasmesso soltanto la relazione peritale del 19 giugno 2020 e non anche quella integrativa del 10 settembre 2020, con la quale, proprio sulla base della documentazione prodotta dalla "Metal Iannone s.r.l." il 29 luglio 2020, quantificava, oltre al danno emergente, il lucro cessante connesso al malfunzionamento della linea di taglio n. 2, non comporta alcuna violazione dell'art. 195, comma 3, c.p.c., né, soprattutto, del principio del contraddittorio, atteso che la società appaltante, con la comparsa conclusoria del 5 ottobre 2020, la memoria di replica del 12 ottobre 2020 e le note di trattazione per l'udienza di discussione del 15 ottobre 2020, ha pienamente esercitato il suo diritto di difesa, contestando la metodologia di calcolo seguita dall'ausiliario e, dunque, consentendo all'organo giudicante di valutare l'opportunità di convocarlo per rendere i necessari chiarimenti o di disporre la rinnovazione dell'elaborato.

In sostanza, il contraddittorio sulla consulenza tecnica d'ufficio che l'art. 195, comma 3, c.p.c. garantisce alle parti in via anticipata, nel caso in esame, si è realizzato, come, del resto, avveniva nel giudizio di cognizione nella vigenza della precedente formulazione di tale disposizione normativa, in un momento successivo al suo deposito, avendo la "Metal Iannone s.r.l." e la "MPS Engineering s.r.l." avuto la più ampia ed incondizionata possibilità di sindacare le risultanze della relazione peritale ed articolare deduzioni difensive per orientare il convincimento del collegio arbitrale.

In ogni caso, la "Metal Iannone s.r.l.", nel lamentare che il consulente tecnico d'ufficio non aveva trasmesso la relazione peritale del 10 settembre 2020 e che il collegio arbitrale non aveva concesso il termine di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c., ha denunciato la mera inosservanza del principio del contraddittorio, ma non ha specificamente indicato il concreto pregiudizio che tale violazione avrebbe causato alle sue prerogative difensive, non avendo prospettato le argomentazioni, i contributi e gli elementi di valutazione che avrebbe potuto fornire all'ausiliario per indurlo a modificare le conclusioni cui era pervenuto e, dunque, comprovato l'effettiva lesione subita in ragione ed in conseguenza della contestata irregolarità procedimentale.

Destituito di fondamento, inoltre, è il motivo di impugnazione relativo alla nullità del lodo per l'incomprensibilità della motivazione nella parte in cui gli arbitri hanno sostenuto che





la “Metal Iannone s.r.l.” avrebbe potuto evitare il danno patrimoniale derivante dalla sospensione dell’attività produttiva qualora avesse accettato l’offerta di installazione di una nuova trasmissione meccanica del *feed roller*, atteso che tale assunto argomentativo, a prescindere dalla sua condivisibilità o meno, non risulta in alcun modo inficiato da contraddittorietà o illogicità tali da tradursi nel vizio invalidante previsto dagli artt. 829, comma 1, n. 5, e 823, comma 2, n. 5, c.p.c., consentendo *de plano* di percepire le ragioni per le quali era stata esclusa la gravità dell’inadempimento negoziale ascrivito alla “MPS Engineering s.r.l.” e, con essa, la sussistenza del presupposto necessario per pervenire alla declaratoria di risoluzione del contratto di appalto.

Parzialmente fondata, infine, è l’istanza formulata dalla “MPS Engineering s.r.l.” ai sensi dell’art. 826, comma 4, c.p.c. per ottenere la correzione di alcuni errori di calcolo contenuti nel lodo, non occorrendo al riguardo, peraltro, uno specifico motivo di impugnazione incidentale (cfr., *ex plurimis*, Cass. 21 ottobre 1998, n. 10447; Cass. 16 maggio 2003, n. 7706; Cass. ord. 19 marzo 2018, n. 6701), giacché risulta oltremodo evidente che, per una mera inesattezza di conteggio, il collegio arbitrale, nel corpo della motivazione (pag. 24), ha indicato l’entità del danno emergente riconosciuto alla “Metal Iannone s.r.l.” nella misura del 90% di euro 10.980,00 (pari ad euro 9.000,00, oltre Iva al 22%) in euro 11.529,00 e non, come, invece, avrebbe dovuto, in euro 9.882,00.

Del resto, anche il secondo capo del dispositivo del lodo (pag. 26) riporta un errore di calcolo, avendo gli arbitri individuato il danno emergente in euro 7.666,59 (e, dunque, in misura analoga al lucro cessante) e non in euro 9.882,00.

Non costituisce errore di computo, di contro, la liquidazione del lucro cessante in euro 7.666,59, dal momento che tale somma corrisponde esattamente al 90% di euro 8.518,43, vale a dire dell’importo determinato dal consulente tecnico d’ufficio con l’ipotesi di calcolo recepita dal collegio arbitrale.

Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall’art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla “Metal Iannone s.r.l.” e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell’entità del credito in contestazione, ed in rapporto all’attività difensiva espletata dalla “MPS Engineering s.r.l.”, in complessivi euro 7.400,00 per compenso, di cui euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell’allegata tabella.





Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte della "Metal Iannone s.r.l.", di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315), applicandosi la predetta disposizione normativa anche al mezzo di gravame di cui all'art. 828 c.p.c. (cfr. Appello Napoli, 4 aprile 2016, n. 1352).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla "Metal Iannone s.r.l." avverso il lodo arbitrale emanato in Nocera Inferiore il 7 dicembre 2020, così provvede:

1. **rigetta** l'impugnazione;
2. **dispone** la correzione degli errori di calcolo contenuti nelle pagine 24 e 26 del predetto lodo, precisando che il danno emergente liquidato dal collegio arbitrale in favore della "Metal Iannone s.r.l." ammonta, in linea capitale, ad euro 9.882,00;
3. **condanna** la "Metal Iannone s.r.l." alla refusione, in favore della "MPS Engineering s.r.l.", delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 7.400,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
4. **dà atto** della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della "Metal Iannone s.r.l.".

Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2023.

Il Consigliere estensore
dott. Alessandro Brancaccio

Il Presidente
dott. Bruno de Filippis

